

## IMPORTANTE ARTICOLO SUL MESSAGGERO VENETO SUI CONGEDI PREVISTI DALLA LEGGE 104

Oltre che precisare che i congedi previsti dalla legge 104 possono essere usufruiti anche da chi è unito civilmente vengono ribaditi i periodi di congedo che spettano e le modalità con cui usufruirne.

### L'ANGOLO DELLA PREVIDENZA

MICHELINO DE CARLO

# I congedi della legge 104 valgono anche per chi è unito civilmente

**I**l congedo straordinario concesso ai caregivers per prestare assistenza ai soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, può essere richiesto anche da coloro che sono uniti civilmente o perché facenti parte di una unione civile o perché uniti da una convivenza di fatto. Queste figure sono riconosciute dal legislatore in via alternativa e al pari del coniuge e, pertanto, hanno diritto ai per-

messi oltre che nel caso in cui prestino assistenza all'altra parte dell'unione, anche nel caso in cui rivolgano l'assistenza a un parente dell'unito. Allo stesso modo i parenti di una parte dell'unione civile avranno diritto ad assistere l'altra parte dell'unione. Come noto la norma fa riferimento solo ai lavoratori con un rapporto di lavoro dipendente in quanto il congedo straordinario è escluso per i lavoratori autonomi, per i lavoratori a domicilio, per i do-

mestici, i parasubordinati e per i lavoratori agricoli giornalieri.

All'atto della domanda è sufficiente dichiarare di essere parte di una unione civile in quanto sarà cura dell'Inps effettuare i dovuti accertamenti degli atti registrati negli archivi anagrafici. La domanda ha validità a decorrere dalla data della sua presentazione al datore di lavoro, tuttavia, il congedo non può essere concesso per periodi antecedenti alla data di rico-

noscimento della disabilità grave. Il congedo può essere richiesto per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa e in questo biennio sono ricomprese tutte le eventuali assenze per gravi e documentati motivi familiari già fruiti. Questo limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Pertanto, chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due

anni. Infatti, non è prevista la possibilità di raddoppiare il periodo. Il beneficio è frazionabile in mesi, in settimane o in singole giornate e consente di allungare il periodo di assistenza. Interrompendo due periodi consecutivi di congedo con una ripresa dell'attività lavorativa non vengono conteggiati i giorni festivi, i sabati e le domeniche. Nel caso di settimana corta dal lunedì al venerdì, riprendere l'attività lavorativa il lunedì della settimana suc-

cessiva, consente di non conteggiare come congedo il sabato e la domenica. Per chi utilizza la formula del frazionamento in giorni, ai fini del computo del periodo massimo previsto del biennio, l'anno si considera usufruito conteggiando i canonici 365 giorni. Per chi, invece, svolge attività lavorativa in part time verticale, le giornate di sospensione non vanno conteggiate e il calcolo dovrà essere effettuato sottraendo i periodi di non lavoro. —